



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Filippo Nora Presidente

dott. Laura De Simone Giudice est.

dott. Luigi Bettini Giudice

nel procedimento n.3914/2010/R.G. di omologazione del concordato preventivo promosso da

CARLA CARINI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante Volpi Sergio, elettivamente domiciliato in Mantova, **;
RICORRENTE

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario giudiziale dott. Paolo Rebecchi

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della società CARLA CARINI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che con ricorso depositato il 26 maggio 2010 V.S., in qualità di liquidatore della società Carla Carini S.p.A., con sede in Moglia (MN), via IV Novembre n.47, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo con cessione

dei beni a terzi;

valutato che nella proposta è previsto il pagamento integrale, oltre che delle spese di procedura, di tutti i creditori ipotecari e privilegiati, mentre per gli ulteriori creditori è prevista la suddivisione in 3 classi con previsione di trattamenti differenziati:

Classe 1 – Banche con soddisfazione nella percentuale del 32% (ma garantito non meno del 20%)

Classe 2 – Fornitori, con soddisfazione nella percentuale del 28% (ma garantito non meno del 15%)

Classe 3 – Fornitori con credito inferiore a €1.000,00, con soddisfazione nella percentuale del 25 % (ma garantito non meno del 10%);

atteso che questo Tribunale con decreto depositato in data 11.6.2010 ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott. ** e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 7.7.2010,

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato,

considerato che in ordine alla proposta finale il Commissario Giudiziale ha espresso valutazione positiva il 2.7.2010, ai sensi dell'art.172 l.f.,

considerato che in sede di adunanza in data 7.7.2010 e nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta, avendo espresso voto favorevole due classi su tre, nonché i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale il 28.7.2010,

osservato che con provvedimento del 19.8.2010 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato

per il giorno 7.10.2010 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f., udienza poi rinviata dietro istanza della società debitrice al 9.12.2010,

osservato che Carla Carini S.p.A. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo,

visto il parere motivato del Commissario giudiziale depositato il 27.9.2010, integrato all'udienza del 9.12.2010,

rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologazione del concordato,

confermata la sussistenza in capo a Carla Carini S.p.A. in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza,

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge e riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata,

rilevato che la proposta concordataria dava conto della sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda con la società Immagine D. S.r.l. con obbligo dell'affittuaria di acquistare il marchio nonché prevedeva l'acquisto da parte dell'istante dell'azienda facente capo alla Società Affari di D. S.r.l., avente ad oggetto la gestione dello spaccio aziendale, e questo al fine di recuperare un ingente credito della società, previa conclusione di contratto di affitto dell'azienda della Società Affari di D. S.r.l. ad Immagine D. S.r.l.,

osservato che già in sede di adunanza dei creditori è pervenuta una comunicazione di Immagine D. S.r.l. di messa in liquidazione della società con chiara manifestazione di volontà di non adempiere agli obblighi assunti nei confronti della proponente,

considerato che nel tempo intercorso tra l'adunanza dei creditori di cui all'art.174 l.f. e l'udienza fissata per l'omologazione Carla Carini S.p.A. in liquidazione, alla luce del paventato inadempimento di Immagine D. S.r.l., ha concluso con altro soggetto (A. C. S.r.l.) un differente contratto di licenza d'uso dei marchi ed è stato altresì stipulato un diverso contratto d'affitto dell'azienda gestita dalla S.A. di D. S.r.l.,

osservato che dunque in sede di omologa si impone di valutare che rilevanza possa assumere una modificazione del piano concordatario - inteso come l'insieme delle operazioni previste dal proponente per la positiva realizzazione della proposta intervenuta dopo la votazione dei creditori, a fronte di una immutata proposta concordataria, e quindi di un non modificato impegno assunto nei confronti dei creditori,

rilevato che, astrattamente, una significativa variazione del piano non potrebbe consentire l'omologa del concordato, attesa la stretta connessione che sussiste tra piano e proposta, tale da ritenere che il voto dei creditori sia stato espresso sulla proposta ma in ragione della prospettazione di una determinata strategia di realizzazione dell'attivo,

considerato tuttavia che, nel caso di specie, la modificazione del piano per la realizzazione di alcuni determinanti assets può essere stimata non determinante per i creditori, attesa l'equivalenza in termini economici e finanziari dei nuovi contratti conclusi e quindi la sostanziale equipollenza dei flussi di entrata previsti rispetto a quelli originari,

ritenuto che neppure possa essere valutato con sfavore per i creditori il mutamento soggettivo del contraente, considerato che nell'ipotesi iniziale trattavasi di una società neo costituita senza esperienza specifica mentre il

nuovo soggetto opera da tempo nel settore, peraltro nella stessa fascia di prodotto con medesima clientela,

rilevato che tali circostanze sono state soppesate dal commissario giudiziale anche nell'udienza collegiale di omologazione ed hanno determinato parere favorevole del medesimo all'omologazione del concordato,

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato,

osservato che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un Liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona dell'avv. **, che dovrà attenersi alle disposizioni indicate nel dispositivo.

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

E. S.n.c.

A.M. S.a.s.

J.M. S.r.l.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di Carla Carini S.p.A. in liquidazione, con sede in con sede in con sede in Moglia (MN), via IV Novembre n.47, C.F. 02680210362, in persona del legale rappresentante V.S., nato a **, nomina Liquidatore della procedura l'avv. ** il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali

parteciperà sempre anche il Commissario giudiziale,

- il Commissario giudiziale, dott. **, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,

- il Commissario giudiziale, dott. **, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,

- il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nella proposta

concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità ritenute più opportune, acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

- ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;

- i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato;

- le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo

l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

- nomina componenti del comitato dei creditori:

E. S.n.c.

A.M. S.a.s.

J.M. S.r.l.

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Commissario liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 9 dicembre 2010

Il Presidente

Dott. Filippo Nora